

Regolamento per la nomina e il funzionamento del Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di Venezia

Articolo 1 – Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale

Il Comune di Venezia, al fine di promuovere le azioni di tutela riferite al principio stabilito dall'art. 2 comma 3 dello Statuto, istituisce il Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale, di seguito denominato "Garante", che esercita la propria funzione con autonomia, imparzialità e competenza specifica.

Con il presente Regolamento si stabiliscono le norme per la nomina ed il funzionamento del Garante.

Articolo 2 – Nomina e durata

Il Sindaco, a seguito di avviso pubblico di invito agli interessati a presentare la propria candidatura, nomina con propria disposizione il Garante scegliendolo fra persone d'indiscusso prestigio e di notoria fama nel campo delle scienze giuridiche e dei diritti umani. Tale incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica. E' altresì esclusa la nomina di consiglieri e amministratori comunali, loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado.

Il Garante rimane in carica non oltre la durata del mandato del Sindaco.

Articolo 3 - Compiti del Garante

Il Garante:

- a) promuove l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private o limitate nella libertà personale presenti nel territorio del Comune di Venezia. Le azioni sono poste in essere per garantire i diritti fondamentali, quali la residenza, il lavoro, la formazione, la cultura, l'assistenza, la tutela della salute, lo sport, limitatamente alle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della condizione di restrizione;
- b) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti nel settore per l'esercizio dei diritti di cui alla lett. a) del presente articolo nonché può agire nei confronti dei soggetti deputati per altri diritti il cui esercizio esula dalle attribuzioni del Comune;
- c) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private o limitate nella libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;
- d) al fine di espletare i suoi compiti può effettuare colloqui con i detenuti e visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 67 della Legge 354/75 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".

Articolo 4 - Relazioni con gli Organi del Comune

Il Garante invia annualmente entro il mese di marzo una dettagliata relazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale e riferisce, ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte per le finalità di tutela di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello Statuto. Ha, inoltre, facoltà di chiedere all'Amministrazione specifici interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Articolo 5 - Struttura e personale

Per lo svolgimento dei compiti del Garante vengono assicurati strumenti e personale messi a disposizione dalla Direzione cui sono demandate le funzioni afferenti alle politiche sociali dell'ente. A tal fine il Direttore della suddetta Direzione adotterà un provvedimento di organizzazione degli uffici allo stesso assegnato, sentito il Direttore Generale.

Articolo 6 – Rimborso spese

Il Garante svolge le sue funzioni a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esercizio dei propri compiti, nei limiti stabiliti dal bilancio.